



CITTA' DI TORINO

**CIRCOSCRIZIONE VI**

CONS. CIRC.LE N. 14/2012

MECC. N. 201200284/89

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI  
IL GIORNO 14 FEBBRAIO 2012**

*nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico di Via S. Benigno, 22, con convocazione ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, si è riunito il Consiglio della Circoscrizione Amministrativa 6, del quale sono membri i Signori:*

AGLIANO  
BARBIERI  
BORIO  
CATIZONE  
COSTA  
D'ALARIO  
DE GASPERI  
DEL VENTO

FRUSCIONE  
GARCEA  
GENCO  
IATI'  
LEDDA  
MO  
MOIOLI  
RASO

SATURNINO  
SCAGLIOTTI  
SCAVELLO  
SCIRETTI  
TKALEZ  
TODARELLO  
ZITO

La Presidente Nadia CONTICELLI e il Consigliere Anziano Numinato LICARI Risultano assenti i Consiglieri: COSTA – GARCEA – SCAVELLO.

In totale n. 22 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAPOLONGO per discutere in

**SEDUTA PUBBLICA**

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

**ART. 42 COMMA 2. RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO TEMPORANEO DEI FABBRICATI COLLOCATO SULL'AREA DI PROPRIETA' DELL'A.T.C. DI VIA SCOTELLARO 30 ALLA BOCCIOFILA "AMICI DELLE BOCCE".**

## CITTÀ DI TORINO

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-  
VILLARETTO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. RINNOVO CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO TEMPORANEO DEL FABBRICATO COLLOCATO SULL' AREA DI PROPRIETA' DELL' A.T.C. DI VIA SCOTELLARO 30 ALLA BOCCIOFILA "AMICI DELLE BOCCE"

La Presidente, a nome della Giunta esecutiva, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004, proposta dalla G.C. in data 4 maggio 2004, mecc.n. 200403053/010 e successive modificazioni, è stata data piena attuazione alla regolarizzazione delle bocciofile libere, in armonia con lo specifico progetto istruito e gestito dalla Divisione Grandi Opere ed Edilizia per i Servizi Educativi Sportivi ed Olimpici Residenziali Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica la quale ha messo a disposizione delle Circoscrizioni dei moduli abitativi prefabbricati comprensivi di relativi allacciamenti urbanistici (rete fognaria, rete idrica, elettricità).

Tra gli interventi tesi a riqualificare le varie realtà Circoscrizionali rientrano anche quelli riguardanti il recupero degli spazi aggregativi sorti spontaneamente come luoghi di ritrovo per adulti e/o anziani, nei quali vengono svolte attività ludico-ricreative con prevalenza del gioco delle bocce. Nell'ambito delle azioni intraprese la Circoscrizione 6 ha approvato, con deliberazione del 3 luglio 2003, mecc. n. 0305057/89, l'impegno a rendere più utilizzabile la bocciofila costituitasi spontaneamente in via Scotellaro 30, stipulando una proposta di convenzione per la gestione sociale della bocciofila .

Il Settore Sport ha provveduto alla fornitura e l'installazione di un prefabbricato ad uso sede sociale.

La consistenza patrimoniale della struttura è la seguente:

- Un'area per il gioco delle bocce, con n° 4 campi da gioco, di proprietà A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa) sita in Torino in via Scotellaro 30, di circa mq.500 ;
- Un modulo abitativo posizionato su detto terreno , fornito dalla Città Settore Edilizia Sportiva, avente superficie di circa mq. 62 (corrispondenti a mc. 162 ).

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 6 aprile 2006, mecc. n. 02772/89 è stata approvata la proposta di concessione in gestione sociale della bocciofila "Amici delle bocce" sita in via Scotellaro, 30.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 1 agosto 2006, mecc.n. 05637/010 è stata approvata la "Convenzione per la concessione in comodato d'uso temporaneo del prefabbricato collocato sull'area di proprietà dell'ATC sita in via Rocco Scotellaro n. 30 all'Associazione "Amici delle bocce".

In relazione al fatto che l'area in cui svolge l'attività l'Associazione "Amici delle bocce" è di proprietà dell' A.T.C. e risulta concessa in affitto con regolare contratto di locazione, stipulato il 22 giugno 2004 per anni 6 rinnovabile di altri 6, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 12 mesi prima della scadenza (art. 1 dell'allegato contratto- all. 2 ) e che dal relativo atto stipulato dal Settore Contratti della Città prevede la durata del comodato sino al 1 luglio 2010, occorre provvedere al rinnovo del comodato d'uso.

In data 9 maggio 2011, ns. prot. 6845, è pervenuta dall'Assessore allo Sport e Tempo Libero nota interlocutoria in merito all'ampliamento ed alla certezza di rinnovo del contratto di locazione del terreno da parte di A.T.C., non essendo riusciti ad acquisire notizie certe in merito, in data 25 ottobre, ns. prot. 15777, si è richiesto ad A.T.C. se il contratto fosse stato rinnovato o disdetta, ai sensi del citato art. 1 del contratto di locazione da loro stipulato .

Il 21 novembre, ns. prot. 17035, è pervenuta nota dalla Divisione Sport e Tempo Libero Settore Sport in merito al nulla osta al rinnovo del comodato d'uso del prefabbricato.

Preso atto del fatto che da A.T.C. non sono pervenute comunicazioni formali in merito alla disdetta del contratto d'affitto del terreno stipulato, riscontrato che tale situazione concretizza, ai sensi dell'art. 1 del citato contratto di locazione, il rinnovo di ulteriori 6 anni per "tacito assenso" da parte di A.T.C., tenuto conto di quanto sopra esposto, delle funzioni culturali, ricreative, sportive che il Circolo svolge, del contenuto e l'estensione sociale, la tipologia dell'impianto e la collocazione territoriale, si propone il rinnovo della "Convenzione per la concessione in comodato d'uso temporaneo del prefabbricato collocato sull'area di proprietà dell'ATC, sita in via Rocco Scotellaro n. 30, all'Associazione "Amici delle bocce" per la durata del contratto di locazione stipulato dalla citata Agenzia, avente vigenza sino al 30 giugno 2016.

L'Associazione dovrà:

- gestire senza alcun onere per la Città lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione;
- proseguire la propria attività di aggregazione sociale attraverso l'organizzazione di almeno due tornei di bocce e di carte annuali aperti a tutti i cittadini del quartiere,
- partecipare senza oneri per la Città a tutte le iniziative organizzate dalla Circostrizione e svolte nel territorio quali, ad esempio, la festa di San Giuseppe Lavoratore , la festa dei commercianti di via Cena , il Forum Anziani per l'attività di giardinaggio alla R.S.A. di via Botticelli.
- mettere a disposizione della Città, della Circostrizione 6 e per le scuole cittadine, la bocciofila, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

secondo le condizioni indicate in dettaglio nell'allegato schema di convenzione, concordato con il concessionario ed allegato quale parte integrante della presente deliberazione (all. 1), al canone annuo ricognitorio di € 57,11, oltre adeguamento Istat ai sensi dell'art. 9 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295 , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 2004-03053/10) e successive modificazioni del 14 novembre 2005 e del 17 settembre 2007.

Fermo restando la competenza della Divisione Funzioni Istituzionali Direzione Sport e Tempo Libero/Settore Sport di istruzione, ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento, del provvedimento definitivo.

La decorrenza della concessione, a tutti gli effetti giuridici, sarà a far data dall'esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale.

Si da atto che per il periodo intercorrente tra la concessione scaduta e l'approvazione del nuovo atto di concessione verrà corrisposta l'indennità di occupazione calcolata in base al canone della precedente convenzione.

Nelle more dell'attuazione della concessione pluriennale, per garantire la continuità . L'argomento è stato illustrato nella seduta della V Commissione del 18 gennaio 2012.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13/5/96 e n. mecc. 9604113/49 del 27/6/96 e successive modificazioni (n.mecc. 9606025/49 e n.mecc. 0601389/002) il quale, tra l'altro, all'articolo 42 comma 2 dispone in merito alle competenze proprie attribuite ai Consigli di Circoscrizione a cui appartiene l'attività in oggetto;

visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto T.U. sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295, deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 2004-03053/10) e successive modificazioni, la proposta di rinnovo della convenzione per la concessione in comodato d'uso temporaneo del prefabbricato collocato sull'area di proprietà dell'A.T.C. (Agenzia Territoriale della Casa) sita in via Rocco Scotellaro n.30, per la gestione della bocciofila sita al medesimo indirizzo e così composta:
  - Un'area per il gioco delle bocce, con n° 4 campi da gioco, di proprietà A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa) sita in Torino in via Scotellaro 30, di circa mq. 500 ;
  - Un modulo abitativo posizionato su detto terreno , fornito dalla Città Settore Edilizia Sportiva, avente superficie di circa mq. 62 (corrispondenti a mc. 162);all'Associazione Circolo "Amici delle bocce", con sede in via Scotellaro 30, C.F. 97580010011, per la durata del contratto di locazione stipulato dalla citata Agenzia, avente vigenza sino al 30 giugno 2016 secondo le condizioni riportate nell'allegato schema di concessione (all. 1), facente parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il canone annuo di Euro 57,11 oltre adeguamento Istat;
3. Di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Divisione Sport e Tempo Libero Settore Sport;
4. Di subordinare l'efficacia della concessione all'approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio Comunale;
5. di approvare per l'occupazione dell'impianto in oggetto, per il periodo intercorrente tra la concessione scaduta e l'approvazione del nuovo atto di concessione, il pagamento dell'indennità di occupazione calcolata in base al canone della precedente convenzione;
6. di dare atto che l'Associazione ha presentato apposita dichiarazione, allegata alla deliberazione, concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 della legge n.122/2010 in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.
7. di dichiarare, attesa l'urgenza, il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, IV comma del citato Testo Unico.

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese peralzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	22
VOTANTI	22
FAVOREVOLI	22
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

#### DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa ed ai sensi del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295, deliberazione del Consiglio Comunale del 18/10/2004 (n. mecc. 2004-03053/10) e successive modificazioni, la proposta di rinnovo della convenzione per la concessione in comodato d'uso temporaneo del prefabbricato collocato sull'area di proprietà dell'A.T.C. (Agenzia Territoriale della Casa) sita in via Rocco Scotellaro n.30, per la gestione della bocciolina sita al medesimo indirizzo e così composta:
  - Un'area per il gioco delle bocce, con n° 4 campi da gioco, di proprietà A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa) sita in Torino in via Scotellaro 30, di circa mq. 500;
  - Un modulo abitativo posizionato su detto terreno, fornito dalla Città Settore Edilizia Sportiva, avente superficie di circa mq. 62 (corrispondenti a mc. 162);all'Associazione Circolo "Amici delle bocce", con sede in via Scotellaro 30, C.F. 97580010011, per la durata del contratto di locazione stipulato dalla citata Agenzia, avente vigenza sino al 30 giugno 2016 secondo le condizioni riportate nell'allegato schema di concessione (all. 1), facente parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il canone annuo di Euro 57,11 oltre adeguamento Istat;
3. Di autorizzare la trasmissione della presente proposta alla Divisione Sport e Tempo Libero Settore Sport;
4. Di subordinare l'efficacia della concessione all'approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio Comunale;
5. di approvare per l'occupazione dell'impianto in oggetto, per il periodo intercorrente tra la concessione scaduta e l'approvazione del nuovo atto di concessione, il pagamento dell'indennità di occupazione calcolata in base al canone della precedente convenzione;
6. di dare atto che l'Associazione ha presentato apposita dichiarazione, allegata alla deliberazione, concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 della legge n.122/2010 in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 22 – VOTANTI 22 – FAVOREVOLI 22) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**Allegato 1*****CONCESSIONE IN COMODATO D'USO TEMPORANEO DEL PREFABBRICATO COLLOCATO SULL'AREA SITA IN VIA SCOTELLARO 30 DI PROPRIETA' DELL' A.T.C., CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE AD UTILIZZO SPORTIVO .***

Premesso che la Città ha l'interesse a porre in convenzione LA GESTIONE SOCIALE della bocciofila sita in via Scotellaro 30, con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, con sede in piazza Palazzo di Città n.1, rappresentato dal Dirigente del settore Contratti dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino; in ottemperanza all'art. 60 del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22/12/2008 (mecc. n.200807976/03) (esecutiva dal 10/1/2009) e l'Associazione "AMICI DELLE BOCCE" con sede legale in Torino , via Scotellaro , 30 ( C. F. 97580010011 ), nella persona del Presidente sig. Nappo Michele, nato a Carbonara di Nola (NA) il 11/11/1946, e residente in Torino , via Rocco Scotellaro 31 , C. F. NPPMHL46S11B740Z, si specifica che l'area in oggetto ed in cui svolge l'attività l'Associazione è di proprietà dell' A.T.C. e che risulta concessa in affitto con regolare contratto di locazione per anni 6+6, stipulato il 22 giugno 2004, si conviene e si stipula quanto segue:

***ART. 1******Descrizione dell'impianto***

Un'area per il gioco delle bocce, con n°4 campi da gioco, di proprietà A.T.C. sita in Torino via Scotellaro 30 di circa mq. 500 di cui circa mq. 62 (metri cubi 162) consistenti in spazio occupato dal modulo abitativo fornito dalla Città Settore Edilizia Sportiva.

La società concessionaria, effettuerà la gestione senza alcun onere per la Città per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione .

L'area in oggetto è codificata dall'Agenzia nel seguente modo A2724101 00A 0667 individuata al C.T. foglio 1082, particella 318.

***ART. 2******Lavori di adeguamento e miglioria  
Nuove Opere***

Al fine di favorire lo sviluppo delle attività svolte dall'associazione il Settore Sport ha fornito e installato un prefabbricato ad uso sede sociale con relativi allacciamenti delle utenze ,di cui all'art.12 del presente contratto,oltre alle opere di urbanizzazione.

Il concessionario potrà realizzare eventuali lavori di miglioria con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia. In particolare dovrà provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dello stesso. La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino.

Il progetto relativo alle eventuali nuove opere dovrà essere sottoposto al parere tecnico del

Settore Edilizia Sportiva ed il concessionario menzionato dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni. Le modifiche strutturali, realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici tecnici comunali, se sussisteranno i requisiti si intenderanno acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 C.C., senza che competa al gestore alcuna delle indennità o compensi previsti dall'art. 936 C.C. La Città potrà decidere il ripristino delle condizioni della struttura a spese del concessionario inadempiente.

Tutti gli oneri derivanti dalle presenti o eventuali necessità di accatastamento sono a carico del concessionario.

Le opere equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ex art. 17 comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001.

### ***ART. 3***

#### ***Durata***

In armonia con la durata del contratto d'affitto del terreno stipulato fra l'Associazione e l'ATC, la convenzione per quanto concerne la struttura abitativa e le altre annesse competenze spettanti alla Città, avrà la durata fino al 30 giugno 2016, salvo disdetta delle parti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dalla stipula contrattuale da sottoscrivere presso il Settore Contratti e Appalti e successiva deliberazione del Consiglio Comunale che ne approva il presente disciplinare di convenzione.

Si prende atto del contratto d'affitto del terreno, stipulato con l'A.T.C., il 22 giugno 2004 per anni 6+6.

### ***ART. 4***

#### ***Canone***

Oltre al canone per l'affitto del terreno definito e regolarizzato con l'A.T.C, da pagarsi a cura dell'Associazione in un'unica rata presso l'Agenzia Territoriale per la Casa di competenza della provincia, per la struttura abitativa si definisce un canone ricognitorio di € 57,11, oltre adeguamento Istat ai sensi dell'art.9 del "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali".

### ***ART. 5***

#### ***Finalità sociali***

Il concessionario s'impegnerà a proseguire la propria attività di aggregazione sociale attraverso l'organizzazione di almeno due tornei di bocce e di carte annuali aperti a tutti i cittadini del quartiere.

Inoltre, parteciperà senza oneri per la Città a tutte le iniziative svolte nel territorio quali, ad esempio, la festa di San Giuseppe Lavoratore, la festa dei commercianti di via Cena, il Forum Anziani per l'attività di giardinaggio alla R.S.A. di via Botticelli, Associazione Simba Onlus.

Il convenzionato metterà gratuitamente a disposizione della Città, della Circoscrizione 6 e per le scuole cittadine il complesso sportivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Apertura al pubblico, per due pomeriggi la settimana, martedì e giovedì, un campo potrà essere messo a disposizione di privati e/o società esterne alla bocciofila per una disponibilità massima di quattro ore complessive.

La Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso ricreativo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio, con preavviso di 15 giorni, nella ragione di sei giornate

annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale della società concessionaria.

### **ART. 6** **Orario di apertura**

L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce di maggiore richiesta.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 sull'inquinamento acustico, del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge Regionale 52/2000 recante Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e dell'art. 44 e 45 (titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte del club convenzionato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di iniziative sportive.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

### **ART. 7** **Pubblicità e Segnaletica**

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il convenzionato responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, poster, ecc. di cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del convenzionato e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario ha i seguenti oneri:

- dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate;
- realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione;
- esporre nelle bacheche eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali ;
- affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

#### **ART. 8** **Obblighi assicurativi**

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.lvo. 81/2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile e relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali scoperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copie di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici della Circoscrizione n. 6 prima della stipula.

Con cadenza annuale, il concessionario dovrà inoltre inviare alla Circoscrizione n. 6 copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

#### **ART. 9**

### ***Custodia***

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

### ***ART. 10***

#### ***Obblighi Previdenziali***

Al personale dipendente, ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il Complesso Sportivo, dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione dei dipendenti e collaboratori delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo, nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

### ***ART. 11***

#### ***Divieto di sub - concessione***

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

In considerazione del fatto che l'area ed il fabbricato, oggetti della presente convenzione, sono ubicati in un territorio periferico della Città privo di strutture di aggregazione sociale, il convenzionato potrà concedere, saltuariamente e per brevi periodi, a titolo gratuito l'uso dei locali ad altri enti o associazioni purchè esplicino attività non aventi scopo di lucro, compatibili con le finalità della convenzione.

Nessuna area e/o locale dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione, se non previo espresso consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

### ***ART. 12***

#### ***Bar ed esercizi pubblici***

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico - sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e sulla

somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna comunicazione alla Città per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287. Qualora l'esercizio di somministrazione bevande e alimenti si di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si dovrà tenere conto nella valutazione patrimoniale riferita ai locali adibiti a bar o ristoro che tenga conto della redditività della gestione.

### **ART. 13** ***Manutenzione***

Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione della stessa.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto. La manutenzione ordinaria del verde compete al convenzionato, rimanendo in capo all'ATC e/o alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Verde Pubblico - Gestione possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori...). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura, sarà posta a totale carico del convenzionato.

Qualora il concessionario non rispetti tale condizione, il Settore Verde Pubblico - Gestione non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del convenzionato nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

### **ART. 14** ***Utenze e tassa raccolta rifiuti***

Al fine di favorire lo sviluppo delle attività sportive e ricreative proposte dall'Associazione, sarà cura del Settore Edilizia Sportiva la fornitura e la posa in opera degli allacciamenti di tutte le utenze, (luce, acqua, riscaldamento) necessari al fabbricato citato nell'articolo 12 del presente disciplinare, nonché la realizzazione delle opere di urbanizzazione (scarichi fognari, fornitura reti di alimentazione).

Sono a carico del concessionario il 20% dei costi relativi ai consumi idrici, energia elettrica.

Sono a carico della Città l' 80% dei costi relativi ai consumi idrici, energia elettrica.  
Per quanto riguarda il riscaldamento, essendo fornito da elementi riscaldanti alimentati ad energia elettrica le quote a carico delle parti sono quelle sopra indicata.  
Saranno interamente a carico del convenzionato le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

L'intestazione dei contratti di fornitura citati dovrà essere effettuata secondo gli indirizzi cittadini.

Il convenzionato dovrà curare con puntualità il pagamento delle spese relative ai contratti delle forniture delle utenze succitate.

### ***ART. 15*** ***Controlli***

La Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento della Città n. 295 avrà libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

### ***ART. 16*** ***Penali e Revoca***

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 15 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze, e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di Controllo. In caso di reiterati inadempimenti la Civica Amministrazione potrà dichiarare previa diffida da parte degli Uffici Circostrizionali, con adozione di delibera di Consiglio Comunale, previa proposta del Consiglio Circostrizionale, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al convenzionato inadempiente.

Possono essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, salvo minor termine per particolari e gravi situazioni, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal convenzionato e non ancora ammortizzate.

### ***ART. 17***

### ***Recesso***

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

E' altresì previsto il recesso da parte della Città così come indicato all'ultimo capoverso del precedente art. 4.

### ***ART. 18*** ***Restituzione impianto***

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre la consistenza degli eventuali beni mobili, fatta constatare da apposito verbale, anche un'annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviato al Servizio Centrale Risorse Finanziarie – Settore Ispettorato.

### ***ART. 19*** ***Rinnovo***

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini. La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nel presente atto non siano interamente rispettate.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180 giorni dalla scadenza della convenzione alla Circoscrizione n. 6.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza e in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti.

### ***ART. 20*** ***Cauzione definitiva***

Il concessionario costituisce cauzione definitiva di Euro 28,55, tramite polizza assicurativa o fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città a garanzia degli obblighi contrattuali.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal convenzionato e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 21  
Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del convenzionato.

Art. 22  
Controversie

Nell'ipotesi di eventuali controversie il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

Art. 23  
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circostrizione 6.

Art. 24  
Norma finale di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni previste dal "Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali" n. 295 della Città ed alla normativa vigente in materia.

Si accettano espressamente tutti gli articoli del presente disciplinare.

Per accettazione del presente disciplinare composto da 24 articoli.

Il Concessionario sig. Presidente  
Nappo Michele